

## PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CON-

Fascia di popolazione del comune (*)	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge  2/3 o 3/4	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello <b>MINIMO</b> di ogni lista con eventuale arrotonda- mento <b>(1)</b>
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2 / 3	<b>32</b>
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2 / 3	26,66 = <b>27</b>
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2 / 3	<b>24</b>
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2 / 3	21,33 = <b>21</b>
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2 / 3	<b>16</b>
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2 / 3	10,66 = <b>11</b>
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3 / 4	<b>12</b>
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3 / 4	<b>9</b>

(\*) Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la popolazione del comune viene determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione [pagina 10].

(1) Nella determinazione del numero *minimo* dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore *soltanto* in caso di cifra decimale *superiore* a 50 centesimi [articolo 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a pagina 178].

## DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE

### SIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215

Quote di genere determinate sul numero <b>MASSIMO</b> complessivo dei candidati che è possibile presentare <b>(2)</b>		Quote di genere determinate sul numero <b>MINIMO</b> complessivo dei candidati che è possibile presentare <b>(2)</b>	
2 / 3	1 / 3	2 / 3	1 / 3
<b>32</b>	<b>16</b>	<b>21,33 = 21</b>	<b>10,66 = 11</b>
<b>26,66 = 26</b>	<b>13,33 = 14</b>	<b>18</b>	<b>9</b>
<b>24</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
<b>21,33 = 21</b>	<b>10,66 = 11</b>	<b>14</b>	<b>7</b>
<b>16</b>	<b>8</b>	<b>10,66 = 10</b>	<b>5,33 = 6</b>
<b>10,66 = 10</b>	<b>5,33 = 6</b>	<b>7,33 = 7</b>	<b>3,66 = 4</b>
<b>10,66 = 10</b>	<b>5,33 = 6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

**(2)** Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua *sempre* all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia *inferiore* a 50 centesimi [articoli 71, comma 3-*bis*, e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000, alle pagine 174 e 178]; il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.